



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

**INTESA:**  
**Ogni documento avente come Parti contraenti una Regione o Provincia autonoma italiana e un Ente omologo straniero.**

**Base giuridica:**

Art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”)

*“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale (...)”.*

Le Regioni o Province Autonome sono tenute a rispettare:

- gli indirizzi di politica estera italiana;
- i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
- gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana;
- a non assumere impegni dai quali derivino obblighi ed oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’art. 114, primo comma, della Costituzione.

Titolare della procedura è il DARA (Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il MAECI (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale) dà un parere obbligatorio per quanto di propria competenza.

**Procedura:**

La Regione o Provincia Autonoma inoltra con congruo anticipo (almeno 30 gg. prima della firma auspicata) al DARA e al MAECI per conoscenza (DGCE, Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni, Ufficio IX), la bozza di testo dell’Intesa per l’avvio istruttoria ai fini di eventuali osservazioni.

Il DARA, sulla base dei pareri di tutte le Amministrazioni interessate, comunica alla Regione o Provincia Autonoma eventuali rilievi. La Regione o Provincia Autonoma è tenuta a recepirli emendando il testo e informandone la Controparte per il relativo consenso. Il testo emendato e condiviso dovrà essere quindi restituito dalla Regione o Provincia Autonoma al DARA (e, per conoscenza, al MAECI-DGCE Ufficio IX). Ove nulla osti sulla conformità del testo emendato ricevuto, il DARA comunica alla Regione o Provincia Autonoma e per conoscenza all’Ufficio IX DGCE-MAECI, l’autorizzazione alla sottoscrizione del documento emendato.

**Tempi:** 30 gg. dalla data di ricezione della bozza di Intesa, termine che si interrompe e si rinnova nel caso in cui vi siano osservazioni. Decorso, invece, il predetto termine senza che il DARA si esprima, si applica la regola del silenzio-assenso.

Sarà utile che l’Ente Territoriale invii una copia dell’Intesa firmata alle istituzioni che ne hanno curato l’istruttoria.

Ad ogni buon fine si fornisce un modello di “INTESA standard” come linea guida formale e sostanziale, contenente altresì le clausole obbligatorie richieste